

H. Finanze

1) Diritto tributario

a. Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (versione codificata)

Gazzetta ufficiale n. L 292 del 10/11/2009 pag. 0005 – 0030

TITOLO X IMPORTAZIONI DI BENI A FINI DI PROSPEZIONE COMMERCIALE

CAPO 3 Beni utilizzati o consumati in occasione di una esposizione o di una manifestazione simile

Articolo 67

1. Sono ammessi in esenzione, fatti salvi gli articoli 68, 69, 70 e 71:

- a) i piccoli campioni rappresentativi di merci destinati ad un'esposizione o ad una manifestazione consimile;
- b) i beni importati unicamente per la loro dimostrazione o la dimostrazione di macchine o apparecchi presentati ad una esposizione o ad una manifestazione consimile;
- c) i materiali diversi di scarso valore come colori, vernici, carta da parati destinati a essere utilizzati per la costruzione, la sistemazione e la decorazione di padiglioni provvisori in un'esposizione o manifestazione consimile e che vanno distrutti per la loro stessa utilizzazione;
- d) gli stampati, i cataloghi, i prospetti, i listini dei prezzi, i manifesti pubblicitari, i calendari illustrati o non illustrati, le fotografie prive di cornice e altri oggetti forniti gratuitamente per essere utilizzati a fini pubblicitari per i beni presentati in un'esposizione o manifestazione consimile.

2. Ai fini del paragrafo 1, per "esposizione o manifestazione consimile" si intendono:

(...)

- c) le esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo scientifico, tecnico, artigianale, artistico, educativo, culturale, sportivo, religioso o culturale, sindacale o turistico, o per promuovere una migliore comprensione fra i popoli;

TITOLO XII IMPORTAZIONI VARIE

CAPO 2 Documentazione a carattere turistico

Articolo 80

Sono ammessi in esenzione:

- a) i documenti (opuscoli, stampati, libri, riviste, guide, manifesti incorniciati o meno, fotografie e ingrandimenti fotografici non incorniciati, vetrofanie, calendari illustrati) destinati a essere distribuiti gratuitamente e aventi come scopo essenziale quello di indurre il pubblico a visitare paesi stranieri, in particolare, per assistere a riunioni o manifestazioni a carattere culturale, turistico, sportivo, religioso o professionale, purché tali documenti non contengano più del 25 % di pubblicità commerciale privata e purché sia evidente il loro scopo di propaganda a carattere generale;

b. Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Gazzetta ufficiale n. L 347 del 11/12/2006 pag. 0001 - 0118, modificato da Direttiva 2010/88/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, Gazzetta ufficiale n. L 326 del 10/12/2010 pag. 0001 - 0002

Capo 2 Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico

Articolo 132

1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

(...)

k) la messa a disposizione, da parte di istituzioni religiose o filosofiche, di personale per le attività di cui alle lettere b), g), h) ed i) e per fini di assistenza spirituale;

l) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni loro strettamente connesse effettuate nei confronti dei propri membri nel loro interesse collettivo, dietro pagamento di quote fissate in conformità dello statuto, da organismi senza fini di lucro, che si prefiggono obiettivi di natura politica, sindacale, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica o civica, purché tale esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza;

2) Enti creditizi

Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione)

Gazzetta ufficiale n. L 177 del 30/6/2006, pag. 1–200, modificato da Decisione del Consiglio dell'Unione europea, del 5 dicembre 2011, Gazzetta ufficiale n. L 112 del 24/04/2012 pag. 0006 – 0110

Allegato VI Metodo standardizzato

Parte 1 Fattori di ponderazione del rischio

Tabella 2

2. Esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali

10. Le esposizioni nei confronti di chiese e comunità religiose costituite come persone giuridiche di diritto pubblico, nella misura in cui riscuotano imposte conformemente alla legislazione che conferisce loro questo diritto, sono considerate come esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali, ma non si applica il punto 9. In questo caso, ai fini dell'articolo 89, paragrafo 1, lettera a) non può essere esclusa l'autorizzazione ad applicare il titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 1.

3) Disposizioni varie

a. Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi Testo rilevante ai fini del SEE.

Gazzetta ufficiale n. L 345 del 08/12/2006 pag. 0001 - 0009

Articolo 18 Trasferimenti di fondi a favore di organizzazioni senza fini di lucro all'interno di uno Stato membro

1. Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi di cui all'articolo 5 i prestatori di servizi di pagamento stabiliti nel loro territorio, nel caso di trasferimenti di fondi a favore di organizzazioni senza fini di lucro che svolgono attività a scopo caritativo, religioso, culturale, educativo, sociale, scientifico o solidale, purché tali organizzazioni siano tenute a riferire a una pubblica autorità o a un organismo di autoregolamentazione riconosciuto dal

diritto nazionale ed a formare oggetto di revisione esterna o di vigilanza da parte di tale autorità od organismo e che i trasferimenti di fondi siano limitati all'importo massimo di 150 EUR per ogni versamento e siano effettuati esclusivamente all'interno del territorio dello Stato membro in questione.

b. Regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità

Gazzetta ufficiale n. L 327 del 24/11/2006 pag. 0001 - 0011

Titolo III Beneficiari e forme di finanziamento

Articolo 10 Ammissibilità

(...)

2. Gli attori non statali che possono beneficiare del sostegno finanziario a titolo del presente regolamento sono in particolare: le organizzazioni non governative, le organizzazioni rappresentative di popolazioni indigene, le associazioni professionali e gruppi d'iniziativa locali, le cooperative, i sindacati, le organizzazioni rappresentative degli interessi economici e sociali, le organizzazioni locali (comprese le reti) che operano nel settore della cooperazione e dell'integrazione regionali decentralizzate, le associazioni di consumatori, le associazioni di donne e giovani, le organizzazioni che operano nel campo dell'insegnamento, della cultura, della ricerca e della scienza, le università, le chiese e le associazioni e comunità religiose, i mass media, nonché tutte le associazioni non governative e fondazioni private e pubbliche che possono contribuire allo sviluppo della dimensione esterna delle politiche interne.

c. Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato

Gazzetta ufficiale n. L 310 del 09/11/2006 pag. 0001 – 0014

Articolo 14 Ammissibilità

1. Possono beneficiare di un finanziamento finalizzato all'attuazione dei programmi d'azione, dei programmi congiunti di cooperazione transfrontaliera o delle misure speciali ai sensi del presente regolamento: (...)

h) i seguenti attori non statali: (...)

viii) chiese e associazioni o comunità religiose;